

Codice A1617A

D.D. 6 novembre 2025, n. 838

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. "Realizzazione nuova sciovia monoposto a fune alta "Jafferau" nel comprensorio sciistico Jefferau ASa2 in comune di Bardonecchia - Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010).



ATTO DD 838/A1617A/2025

DEL 06/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

“Realizzazione nuova sciovia monoposto a fune alta "Jafferau" nel comprensorio sciistico Jefferau ASa2 in comune di Bardonecchia - Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010).

VISTA la nota prot. n° 1497 in data 07/10/2024, acquisita in data 26/11/2024, protocollo in ingresso n° 105406/DA1617A, della Unione Montana Valle Susa con cui ha comunicato di avere indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per l'esame della proposta di progetto: “Nuova sciovia monoposto a fune alta Jafferau” ed il rilascio della autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 inoltrata dalla società BBE s.r.l. (P.IVA 08807870012), delegata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To);

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Visto il verbale di istruttoria redatto dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For Gabriele per gli aspetti forestali e vegetazionali, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, da cui emerge che:

§ l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

§ le superfici interessate :

- non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - ricadono nell'area sciabile e di sviluppo montano del Comprensorio sciistico “Jafferau” ASa2 individuata con la D.G.R. 29 settembre 2023 n° 13-7491 ;
- l'intervento proposto prevede:

§ la dismissione e smantellamento della esistente sciovia Chesal-Cresta Seba, situata nell'area sciabile ASa1

§ la dismissione e smantellamento della sciovia Pian della Sella P.ci Monte Jafferau, situata nell'area sciabile ASa2

§ la realizzazione di una nuova sciovia monoposto denominata "Jafferau" ubicata nel varco esistente della sciovia in dismissione Pian della Sella P.ci Monte Jafferau

§ interventi di ripristino dei sostegni della linea precedentemente occupata dalla sciovia in dismissione attraverso la parziale rimozione dei plinti di ancoraggio dei precedenti sostegni di linea, ricopertura con terra vegetale ed inerbimento con idrosemina

- gli interventi interessano sia formazioni erbacee del piano alpino e interferiscono con superfici boscate

- la realizzazione delle opere (demolizione – smantellamento – realizzazione nuova sciovia) comporterà complessivamente movimenti terra pari a 13.434 m³ tra volumi di scavo e riporto tra loro totalmente compensati, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 23.095 m², di cui circa 9.735 m² boscata;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

- al termine dell'intervento si provvederà a completare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale previsti ;

- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico e di prolungare il periodo di fruizione;

- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento non ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;;

- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile;

- l'intervento prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

- la proposta di quantificazione della compensazione forestale è corretta e condivisibile

- non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento previsti. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento in epoche successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 48369/DA1819C in data 30/10/2025, acquisito al prot. n° 165745/DA1617A in data 30/10/2025, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n°

45/1989, l'intervento possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, ed esprime parere favorevole, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Francesco Belmondo e dall'Ing. Alberto Bettini per la parte impiantistica e nivologica e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologici e geologico-tecnici, con prescrizioni e raccomandazioni per l'esecuzione dei lavori che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Colomion s.p.a e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Dato atto che il parere del Settore Geologico sopra richiamato, viene espresso sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia in merito a quanto previsto dal D.M. 5/12/2003, n. 392 e sulla base delle disposizioni contenute nella nota interpretativa di ANSFISA n. 84654 del 21/11/2024

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) a realizzare gli interventi previsti dal progetto: "Nuova sciovvia monoposto a fune alta Jafferrou" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 48369/DA1819C in data 30/10/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento previsti. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento in epoche successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali -

Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- a Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";

- a Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) a realizzare le opere previste dal progetto "Nuova sciovia monoposto a fune alta Jafferau", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 48369/DA1819C in data 30/10/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento previsti. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento in epoche successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
- d) è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento non ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di

esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;

f) è tenuto a provvedere alla compensazione forestale prevista dal comma 4) dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021;

4) La presente autorizzazione:

a) ha validità di anni 3 (tre). Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1514/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Unione Montana Alta Valle Susa
Area Tecnica
umavs@pec.it

Regione Piemonte
Settore A1617A -
Tecnico Piemonte Nord

Rif. nota UM AVS n. 1165 del 07/07/2025; prot. Reg. n. 30410/A1800A del 08/07/2025. DQ Prat. n. 72636/A

Oggetto: LR 45/1989, LR 17/2024, D.M. 05/12/2003, n. 392. Comune di Bardonecchia (TO). Istanza di autorizzazione progetto della "Sciovia a fune alta Jafferau II".
Proponente: Colomion S.p.A.

Parere ex art. 5 LR 45/1989 e per l'attestazione della compatibilità dell'impianto con l'assetto idrogeologico e con il quadro di pericolosità valanghiva, di cui al DM 392/2003.

Con riferimento alla convocazione, da parte di codesta Unione Montana, della 2^a seduta della Conferenza di Servizi decisoria in data 25 Luglio 2025 per l'approvazione del progetto dell'impianto di risalita in oggetto, si formula il seguente parere sugli aspetti di competenza in relazione alle norme riportate in oggetto.

Il parere è espresso sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente e della relazione nivologica integrativa richiesta nel corso della 1^a seduta della Conferenza di Servizi del 9/12/2024, trasmessa dalla stessa Unione Montana in data 7/7/2025 con nota prot. n. 1165/2025.

L'impianto in progetto sostituisce analogo impianto, giunto a fine vita tecnica, sullo stesso tracciato, con una diversa ubicazione dei sostegni di linea e con una riprofilatura



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

del terreno; l'impianto si sviluppa tra le quote 2245 e 2637 m s.l.m, nel comprensorio del M.te Jafferau.

L'areale su cui insiste il tracciato dell'impianto è caratterizzato dalla presenza di un esteso fenomeno di deformazione gravitativa profonda (DGPV) che interessa buona parte della porzione medio-sommitale del versante, come riportato anche nella "Carta geomorfologica e dei dissesti" allegata alla Variante di adeguamento al PAI del P.R.G.C. e che non mostra segni di attivazione o di movimenti differenziali recenti.

Nella cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica del PRGC l'area attraversata dal tracciato è attribuita alle "Classi III Indifferenziata 1, IIIA3" e in una minima parte nella Classe "IIIA1"; negli ambiti perimetrati in queste classi *"sono ammessi gli interventi di movimento terra per una manutenzione o modifica dei tracciati delle piste da sci, purché non influiscano negativamente sull'equilibrio idrogeologico delle aree interessate dai lavori"*.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico la parte bassa del tracciato, per i primi 500 m circa, compresa la stazione di partenza, ricade all'interno dell'areale di pertinenza di un fenomeno franoso classificato attivo nella cartografia tematica di PRGC (64-FA10). Si tratta di un fenomeno di natura complessa che si sviluppa con movimenti differenziali della massa coinvolta lungo più superfici di scivolamento con nicchie di distacco evidenziate da scarpate e repentini salti morfologici.

Il professionista che ha redatto il progetto dichiara che *"in questo contesto le condizioni della linea dell'impianto esistente - compresa la stazione di partenza - suggeriscono la relativa stabilità dell'areale, fatto salvo la presenza di fenomeni di creeping che interessano la coltre di alterazione superficiale del suolo senza - tuttavia - interessare in profondità i depositi quaternari"*.

Tale dato è stato verificato in fase istruttoria dall'analisi dei dati interferometrici satellitari forniti dal sistema EGMS (European Ground Motion Service), che indicano movimenti di alcuni sostegni, nella metà inferiore del tracciato, variabili da 2 a 6 mm/anno.

Il professionista ritiene quindi che le opere in progetto siano compatibili con il quadro del dissesto ed evidenzia che esse non alterano l'assetto idrogeologico locale e delle aree circostanti.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Dal punto di vista nivologico il progettista attesta che, per le condizioni naturali favorevoli del versante e per quanto osservato durante il pluridecennale esercizio dell'impianto preesistente, l'area dell'impianto in progetto è esente dal pericolo di caduta valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a firma dell'Ing. Francesco Belmondo e dell'Ing. Alberto Bettini, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata, compresa quella integrativa resa disponibile in data 7/7/2025;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale, a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Bardonecchia, relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 17/2024 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Francesco Belmondo e dall'Ing. Alberto Bettini per la parte impiantistica e nivologica e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere, eventualmente attraverso la realizzazione di un sistema di fondazione indiretta dei plinti su micropali;

- nei settori di scavo ove si rilevi la presenza di risorgive dovranno essere realizzate adeguate opere di drenaggio (trincee drenanti e canalette) per il recapito delle acque nel reticolo idrografico superficiale;
- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30-50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- le condizioni di stabilità dei sostegni di linea dovranno essere verificate dal Direttore d'esercizio annualmente nella stagione autunnale ed a seguito di eventi di precipitazione intensa che dovessero occorrere nell'area, attraverso una ricognizione dell'eventuale presenza di indizi sul terreno (fessurazioni della coltre



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

superficiale, creazione di dossi ed avvallamenti) e dalla verifica del corretto scorrimento della fune della sciovia sulle rulliere. In caso di rilevamento di indizi di movimento a carico dei sostegni l'esercizio dell'impianto dovrà essere sospeso e dovranno essere verificate le effettive condizioni di sicurezza, oltre ad essere adottate le necessarie misure correttive del malfunzionamento dell'impianto.

Con riferimento a quanto previsto dal D.M. 5/12/2003, n. 392 e sulla base delle disposizioni contenute nella nota interpretativa di ANSFISA n. 84654 del 21/11/2024, verificate le dichiarazioni d'immunità rese dai progettisti, si attesta che la documentazione tecnica citata e le valutazioni effettuate consentono di considerare l'impianto funiviario in oggetto compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e con il quadro di pericolosità valanghiva dell'area.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza

Distinti saluti.

***Il Responsabile di Settore
Ing. Michele Marino***

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989

Intervento: "Realizzazione nuova sciovia monoposto a fune alta "Jafferau" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Bardonecchia (To)

Proponente: Unione Montana Alta Valle Susa

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, arch. Jacopo Chiara, dell'istruttoria tecnica della istanza trasmessa dalla Unione Montana Alta Valle Susa con nota prot. n° 1497 in data 07/10/2024, acquisita in data 26/11/2024, protocollo in ingresso n° 199783/DA1617A, per l'esame ed autorizzazione del progetto: "Realizzazione della nuova seggiovia monoposto a fune alta "Jafferau" in comune di Bardonecchia, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici al foglio n° 1 particella n° 36 del NCT di Bardonecchia;

Preso atto che:

- L'Unione Montana Alta Valle Susa ha erroneamente trasmesso la nota prot. n° 1497 con cui veniva indetta la Conferenza dei Servizi al Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino, e che il Settore Tecnico ha provveduto ad inoltrare per competenza tale nota a questo Settore in data 21/11/2024, prot. n° 55318/DA1813C.
- La nota della Unione Montana, acquisita al prot. n° 199783/DA1617A in data 26/11/2024, aveva ad oggetto la convocazione di una Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ed in forma simultanea per l'esame del progetto inerente la realizzazione della nuova seggiovia monoposto a fune alta "Jafferau" in comune di Bardonecchia, in sostituzione dell'impianto "Pian della Sella" esistente, e la dismissione della sciovia monoposto "Chesal - Cresta Seba", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di proprietà comunale identificate al foglio n° 1, particella n° 36 del NCT del comune di Bardonecchia, meglio individuate nell'elaborato progettuale D111-23_RIJAF_RI_D_1.3_0-Corografia generale.

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024" ;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025" ;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."
- il D. Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- gli artt. 50, 63 e l'art. 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 1497 in data 07/10/2024, acquisita in data 26/11/2024, protocollo in ingresso n° 105406/DA1617A, della Unione Montana Valle Susa con cui ha comunicato di avere indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per l'esame della proposta di progetto: "Nuova sciovvia monoposto a fune alta Jafferau" ed il rilascio della autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 richiesta dalla società BBE s.r.l. (P.IVA 08807870012), delegata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) ;
- la richiesta prot. n° 14792/DA1617A in data 02/12/2024 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico e nivologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi previsti dal progetto inerente la realizzazione del progetto in esame con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la nota prot. n° 1379 in data 06/08/2025, acquisita in data 07/08/2025, protocollo in ingresso n° 119571/DA1617A, della Unione Montana Valle Susa con la quale è stato trasmesso il Verbale della seconda Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25/07/2025 e le ulteriori integrazioni trasmesse dal richiedente;

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni, ed in particolare:

- La Relazione tecnica descrittiva – Calcolo di linea Luglio 2024 D111-23_RIJAF_RI_D_1.6_0 a firma dell'Ing. Alberto Bettini , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 6760F, e dell'Ing. Francesco Belmondo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 6357F

- La Relazione Vincolo idrogeologico e forestale D111-23_RIJAF_AM_D_3.1_0 a firma del Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 416 e dell'arch. Paolo Gallo iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n° 6357A
- La Relazione paesaggistica Ottobre 2024 D111-23_RIJAF_RI_D_3.2_0 a firma del Dott. For. Guido Blanchard e dell'arch. Paolo Gallo;
- la Relazione Geologica Luglio 2024 - D111-23_RIJAF_RI_D_1.7.1_0 redatta dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 475A;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati al progetto ed elencati nell'elaborato D111_23_RIJAF_RG_D_5.2.1_0_EA e le successive integrazioni;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento :
 - § non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - § ricadono nell'area sciabile e di sviluppo montano del Comprensorio sciistico "Jafferau" ASa2 individuata con la D.G.R. 29 settembre 2023 n° 13-7491 ;
- l'intervento si colloca sul versante con esposizione Ovest del monte Jafferau nel bacino del rio Rochemolle, da quota 2.245 m.s.l.m della stazione di valle, a quota 2.640 m.s.l.m. della stazione di monte;

Sotto il profilo tecnico gli interventi previsti consistono in :

- la dismissione e smantellamento della esistente sciovia Chesal-Cresta Seba, situata nell'area sciabile ASa1, inclusi pali di sostegno e i plinti che saranno demoliti;
- la dismissione e smantellamento della sciovia Pian della Sella P.ci Monte Jafferau, situata nell'area sciabile ASa2, inclusi pali di sostegno e i plinti;
- la realizzazione di una nuova sciovia monoposto denominata "Jafferau" attraverso il riutilizzo delle stazioni di valle motrice-tenditrice e di monte di rinvio-ancoraggio e del materiale di linea ottenuto dalla dismissione della sciovia Chesal-Cresta Seba. La nuova sciovia sarà ubicata nel varco esistente della sciovia in dismissione Pian della Sella P.ci Monte Jafferau. Le stazioni di monte e valle saranno collocate nella stessa ubicazione di quelle dismesse.
- l'installazione dei nuovi sostegni di linea , in lamiera di acciaio scatolato posati su plinti in CLS, che comporterà la loro riduzione da 13 a 8;

- l'ampliamento del varco della sciovia, che comporterà la eliminazione di circa 350 esemplari arborei per garantire le distanze di sicurezza e il rimodellamento morfologico del tracciato;
- interventi di ripristino dei sostegni della linea precedentemente occupata dalla sciovia in dismissione attraverso la parziale rimozione dei plinti di ancoraggio dei precedenti sostegni di linea, ricopertura con terra vegetale ed inerbimento con idrosemina;
- opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite e delle aree oggetto di recupero ambientale, con idrosemina utilizzando specie adatte alla stazione;- L'intervento interesserà superficie boscata, caratterizzata dalla presenza di un popolamento costituito in prevalenza da esemplari di larice, con abbattimento di circa 350 esemplari aventi altezza tale da interferire con i franchi di linea;
- La realizzazione delle opere (demolizione – smantellamento – realizzazione nuova sciovia) comporterà complessivamente movimenti terra pari a 13.434 m³ tra volumi di scavo e riporto tra loro totalmente compensati, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 23.095 m² , di cui circa 9.735 m² boscata; - L'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico;
- Nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. 29 settembre 2023 n° 13-7491 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento non ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettera b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 poiché l'azione di trasformazione e modifica è conseguente alla realizzazione di un impianto di interesse pubblico;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto è dovuta la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009. La relazione forestale quantifica l'importo della compensazione in € 9.487,06, calcolo che, in base ai parametri adottati, si ritiene corretto e condivisibile;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 48369/DA1819C in data 30/10/2025, acquisito al prot. n° 165745/DA1617A in data 30/10/2025, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Francesco Belmondo e dall'Ing. Alberto Bettini per la parte impiantistica e nivologica e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologici e geologico-tecnici, con prescrizioni;

Dato atto che il parere del Settore Geologico sopra richiamato, viene espresso sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia in merito a quanto previsto dal D.M. 5/12/2003, n. 392 e sulla base delle disposizioni contenute nella nota interpretativa di ANSFISA n. 84654 del 21/11/2024,

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli stessi elaborati esaminati, ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento previsti. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento in epoche successive, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

Torino 31/10/2025

Visto
Il Responsabile di Settore
arch. Jacopo Chiara

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele